Sent. n. 140/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS Presidente

Dott. Tommaso PARISI Consigliere

Dott. Gaetano BERRETTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26197** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro MURGIA Luigi, nato a Villacidro (SU) il 12.02.1956 (MRGLGU56B12L924I), rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe MACCIOTTA (MCCGPP58P30B354V), presso il cui studio sito in Cagliari, Viale Armando Diaz, nr. 29, ha eletto domicilio (P.E.C. giuseppe.macciotta@pec.macciottaeassociati.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 15 maggio 2025, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Fabiana OLLA, e l'Avvocato Cinzia MAZZA, delegata dall'Avvocato Giuseppe MACCIOTTA, legale del convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Con Sentenza del Tribunale di Cagliari, nr. 2422 del 19.09.2019, trasmessa alla Procura Regionale attrice, confermata dalla Corte di Appello di Cagliari con la pronuncia nr. 557 del 17.06.2021 e passata in giudicato per effetto della Decisione della Suprema Corte in data 03.04.2023, l'odierno convenuto, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) dell'ex Consorzio per la Zona Industriale di Villacidro, attualmente Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano Villacidro, è stato dichiarato colpevole del reato di peculato di cui all'articolo 314 del C.P., in concorso con altri, per essersi appropriato di somme di denaro di cui aveva la disponibilità, consistito nell'avere autorizzato, con delibera del 14.03.2008, il pagamento di incentivi per la cifra complessiva di Euro 58.087,53, ai sensi dell'articolo 18 della Legge nr. 109 del 1994, a favore di dipendenti privi delle tassative qualifiche richieste dalla disciplina all'epoca vigente in materia di appalti, posto che quest'ultimi sono stati remunerati a fronte di ordinarie attività impiegatizie.

Nell'atto introduttivo del giudizio, il Pubblico Ministero contabile ha sottolineato che i fatti in precedenza tratteggiati, da un lato, hanno avuto ampio risalto sugli organi di stampa, anche a seguito del dibattimento pubblico tenutosi nel processo penale, sia per l'elevato ruolo istituzionale rivestito dal convenuto e sia per le modalità con le quali è avvenuta la condotta illecita, dall'altro, sono stati caratterizzati anche da una notevole risonanza interna all'Amministrazione di appartenenza; tale comportamento perpetrato dal predetto Presidente del CdA e connotato dal dolo, di rilevante disvalore sociale, ha compromesso gravemente, secondo l'ipotesi accusatoria

propugnata dall'Ufficio Requirente nell'atto introduttivo, il prestigio e l'immagine dell'Ente pubblico economico in parola, con conseguente perdita di credibilità e lesione dell'affidamento da parte della collettività dei cittadini.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile, compresi diversi articoli di stampa che testimoniano l'ampia propalazione delle notizie riguardanti i fatti sopra lumeggiati, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del nominato MURGIA, per il danno all'immagine cagionato con la propria condotta penalmente rilevante al prefato Consorzio, quantificato in via equitativa nell'importo di Euro 58.087,53, oltre accessori, non essendo applicabile nella fattispecie in esame il criterio legale contemplato dall'articolo 1, comma 1-sexies, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni, ha emesso nei suoi confronti l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016. Con riferimento alla contestazione di danno, il convenuto non ha trasmesso deduzioni scritte né ha chiesto l'audizione personale.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 13.05.2024, con cui veniva contestato al menzionato dirigente, a titolo di danno all'immagine, un nocumento erariale di importo pari ad Euro 58.087,53, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 28.04.2025, avvalendosi del ministero dell'Avvocato Giuseppe MACCIOTTA. Nel libello difensivo il patrocinatore, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, e

dopo aver sottolineato che la condotta del proprio assistito si è limitata all'esercizio di una funzione di impulso e proposta istituzionale, in un contesto normativo incerto e condiviso da altri Enti pubblici similari, ha eccepito la buona fede sicuramente ravvisabile nella condotta di quest'ultimo che esclude sia il dolo che la colpa grave, l'insussistenza di qualsivoglia profilo di vantaggio personale e l'assenza nel caso di specie dei presupposti essenziali che sono alla base del danno all'immagine, per evidente difetto del "clamor fori" o risonanza pubblica; in subordine, il legale ha postulato la necessità di una notevole riduzione del pregiudizio contestato dalla Procura Regionale, posto che la valutazione equitativa deve essere suffragata da elementi probatori oggettivi, concreti e proporzionali alla gravità dei fatti accertati.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, la Procuratrice Regionale, dopo aver richiamato il contenuto dell'atto di citazione e le sue conclusioni, ha precisato che la lesione dell'immagine inerente al predetto Consorzio si è certamente verificata e che sono stati dedotti concreti e solidi argomenti di prova.

L'avvocato MAZZA ha confermato tutte le censure formulate nella comparsa di costituzione, rimettendosi integralmente al contenuto del libello difensivo.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio

sottoposto all'esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno all'immagine che sarebbe stato cagionato dal convenuto al predetto Consorzio, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con le plurime condotte illecite, penalmente rilevanti, poste in essere dal medesimo in qualità di Presidente del CdA in seno al citato Ente pubblico.

In merito alla contestazione formulata a carico del convenuto, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dal Pubblico Ministero contabile nell'atto introduttivo. In tale visuale, giova prendere l'abbrivo da una considerazione di fondo, che abbraccia in modo diretto tutto il successivo ordito motivazionale: dagli atti versati nel fascicolo processuale si evince con ragionevole certezza che l'odierno convenuto ha effettivamente posto in essere le diverse condotte illecite, penalmente rilevanti ed integranti il reato di peculato, contestate dalla Procura Regionale nell'atto di citazione, le quali costituiscono il presupposto individuato dal legislatore per esercitare l'azione a titolo di danno all'immagine. A tal proposito, si stima utile richiamare i solidi e convergenti elementi probatori allegati dall'Ufficio Requirente, ai quali il Collegio formula espresso ed integrale rinvio, con particolare riferimento alle molteplici ed univoche risultanze rivenienti dal procedimento penale; del resto, non è superfluo rammentare, quale fattore dirimente ed assorbente, che nei confronti del convenuto è stata pronunciata una Sentenza di condanna con rito ordinario, divenuta irrevocabile, in relazione alla quale l'articolo 651, comma 1, del C.P.P. stabilisce che la predetta pronuncia "ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel

giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno".

Per quanto riguarda il crinale attinente al requisito soggettivo, la sussistenza del dolo si manifesta pacifica e lampante in funzione della commissione del reato in rassegna, ed appare vieppiù corroborata dalle modalità attentamente studiate, come emerge dalla lettura delle menzionate Sentenze di condanna, da cui risulta connotato il comportamento illecito tenuto dal suddetto MURGIA, il quale ha agito in modo consapevole ed intenzionale per attribuire illegittimamente i premi al personale dipendente, nonostante la ferma opposizione manifestata dal Direttore generale "pro tempore" del Consorzio con nota scritta del 14.03.2008, già anticipata per le vie brevi alla Presidenza in data 12.03.2008, successivamente licenziato per essersi rifiutato di provvedere al pagamento di incentivi dallo stesso ritenuti non dovuti.

Acclarata la piena responsabilità del convenuto in ordine ai fatti penalmente rilevanti sopra esposti, con riferimento all'articolo 314 C.P., reato tipico contro la P.A. che costituisce il necessario presupposto di cui all'articolo 17, comma 30 ter, del D.L. nr. 78 del 2009, il Collegio osserva che, secondo i più recenti indirizzi della giurisprudenza contabile, il concretizzarsi del danno all'immagine è legato alla lesione di quegli interessi "apatrimoniali" correlati alla funzione pubblica esercitata e che traggono la loro tutela ed il loro immanente presidio nell'articolo 97 della Costituzione, in diretta connessione con l'articolo 2 della citata fonte primaria; da questo punto di vista, anzi, ben può affermarsi che la specificazione del generale dovere che tutti i cittadini hanno di essere "fedeli alla Repubblica e di

osservarne le Leggi" in quello proprio, dei soli dipendenti pubblici e, di riflesso, anche degli agenti pubblici, di "adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore", ex articolo 54 della Costituzione, in larga parte è teleologicamente orientata alla tutela dell'immagine e del prestigio della Pubblica Amministrazione. La consolidata costruzione contabilistica del danno all'immagine dell'Amministrazione, inoltre, risulta direttamente connessa al parametro normativo dell'imparzialità dell'attività amministrativa tutelato dal prefato articolo 97 della Carta, trattandosi di una declinazione, sul versante ordinamentale, del principio di uguaglianza scolpito dall'articolo 3 della Costituzione; l'imparzialità rappresenta, infatti, un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità delle strutture pubbliche, atteso che in assenza della fiducia dei cittadini le stesse non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro precipuo dovere, gli obiettivi prefissati dal legislatore. D'altra parte, è agevole rilevare che la figura del danno all'immagine con riferimento all'Ente pubblico è stata consacrata in modo espresso anche in alcune disposizioni normative, come l'articolo 3, comma 1, della Legge nr. 97 del 2001 e, più di recente, l'articolo 7, comma 2, lettera e) della Legge nr. 15 del 2009, l'articolo 55 quinquies del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, inserito dall'articolo 69 del Decreto Legislativo nr. 150 del 2009, l'articolo 1, comma 12, della Legge nr. 190 del 2012, l'articolo 46 del Decreto Legislativo nr. 33 del 2013 e, da ultimo, il comma 3 quater dell'articolo 55 quater del suddetto Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo nr. 116 del 2016.

Secondo la nota Sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, 23 aprile

2003, nr. 10/QM, il citato danno all'immagine si presenta quale danno evento, il quale si sostanzia non già in una "deminutio patrimonii" bensì nella violazione di diritti costituzionalmente garantiti intestati all'Amministrazione nel suo complesso, ed ha natura di danno esistenziale, riconducibile, alla luce dei più recenti indirizzi della Corte di legittimità e della Consulta (Cassazione, III Sezione Civile, Sentenze nnrr. 8827 e 8828 del 2003, II Sezione Civile, Sentenza nr. 9861 del 2007, Corte Costituzionale, Sentenza nr. 233 del 2003), nell'alveo del danno non patrimoniale ex articolo 2059 del Codice Civile, che inibisce il potere-dovere dell'Ente pubblico di adoperarsi, nei modi e nelle procedure previsti dalla Legge, per assumere la veste e la sostanza di una struttura sana, trasparente, imparziale, efficiente, corretta e rispettosa delle missioni di cui è attributaria.

Definizione che appare, peraltro, attualmente confermata da espressi canoni normativi, ed ulteriormente valorizzata dall'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, fissato dal legislatore con la Legge nr. 150 del 2000 sulla cosiddetta comunicazione istituzionale, di impegnarsi affinché il valore di un'Amministrazione che presenti tutti i caratteri in precedenza illustrati si riverberi effettivamente all'esterno, al fine di rappresentare un'immagine positiva e specchiata dell'Ente pubblico nei confronti della collettività.

Ciò che costituisce un dovere per l'Amministrazione, nel senso di definire una propria corretta immagine istituzionale, non può che configurare, di riflesso, un diritto del quale non può non garantirsi l'integrità, o in altri termini un interesse ad essa appartenente economicamente valutabile, protetto dall'ordinamento ai sensi del prefato articolo 2 della Costituzione (ex multis Cassazione, III Sezione Civile, Sentenze nr. 2367 del 2000, nr. 12929 del

2007, nr. 3672 del 2010, nr. 4542 del 2012 e nr. 6123 del 2025, Consiglio di Stato, Sezione V, Decisioni nr. 491 del 2008 e nr. 2070 del 2009) e dell'articolo 10 del Codice Civile, disposizione ritenuta applicabile anche alle persone giuridiche, e, dunque, meritevole di tutela, anche di tipo patrimoniale.

E quando sia accertato che la lesione di siffatto interesse è stata perpetrata, dalla sponda interna, da un soggetto legato all'Amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, lo schema applicabile rimane quello della responsabilità erariale avanti alla Corte dei Conti, notoriamente connotato da piena autonomia rispetto al giudizio penale e civile; la collocazione del danno all'immagine come sopra definito, rimane, quindi, interna alla sfera del danno patrimoniale, nei termini di cui alle Sentenze delle SS.UU. della Corte di Cassazione nn.rr. 5668 del 1997, 744 del 1999, 98 del 2000, 10730 del 2003, 4582 del 2006 e 5756 del 2012, ed alla suddetta Sentenza delle Sezioni Riunite nr. 10/QM/2003, e cioè classificabile "apatrimoniale" solo perché non cagionato ad un bene materiale, ma patrimoniale nel senso di essere arrecato ad un interesse giuridicamente rilevante e suscettibile di valutazione economica. Ad avviso della Sezione il menzionato assunto in ordine alla classificazione, di natura descrittiva, di tale voce di pregiudizio patito dall'Ente pubblico quale danno esistenziale rientrante a pieno titolo nella categoria del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 del Codice Civile, in funzione della violazione dei canoni esplicitati dagli articoli 2, 54 e 97 della Carta, risulta ulteriormente avvalorato dalle note pronunce delle SS.UU. della Corte di Cassazione nr. 26972 del 2008 e nr. 18356 del 2009, in cui la Corte di legittimità, con una visione prospettica diversa rispetto ai molteplici indirizzi che si erano affermati in passato sullo specifico punto, ha

chiarito che la suddetta tipologia di nocumento, la quale certamente non rappresenta una sottocategoria del danno non patrimoniale connotata dal carattere dell'atipicità, è risarcibile solo entro il ristretto limite segnato dall'ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno, con il corollario che, se non si riscontra la lesione di diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, non può riconoscersi la tutela risarcitoria; nell'ipotesi del danno all'immagine oggetto della presente controversia ricorre indubbiamente la descritta condizione, alla luce della puntuale ricostruzione giurisprudenziale in precedenza delineata che trova il proprio diretto fondamento nei citati articoli della Costituzione. In definitiva, il danno all'immagine dell'Ente pubblico può essere certamente ricondotto nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 del Codice Civile, trattandosi di pregiudizio conseguente alla lesione di fondamentali valori inerenti alla persona, anche giuridica, quali il diritto alla reputazione, al nome, all'immagine, al prestigio, che rappresentano diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata espressamente dalla Costituzione.

Sullo specifico versante, cade opportuno sottolineare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 1/QM/2011, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 251 del 2006, nr. 209 del 2008, nr. 193 del 2011 e nr. 18 del 2012, Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza nr. 681 del 2006, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza nr. 927 del 2006, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 373 del 2007, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 365 del 2021), dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, ha precisato che il danno

all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'Amministrazione pubblica sostiene delle spese, sul rilievo che siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all'Ente pubblico si attendono dall'apparato, viene spezzata da illecito comportamento dei suoi agenti. L'essenza ed il nucleo centrale di detto danno, di conseguenza, non si palesano solo in stretta relazione alla sussistenza di una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, in quanto la risarcibilità di un simile pregiudizio non può rapportarsi, per la sua intrinseca lesione, come sopra esposto, al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio dell'Ente, ma deve essere vista come lesione ideale, con valore da determinarsi secondo l'apprezzamento del Giudice, ai sensi dell'articolo 1226 del Codice Civile. Deve ritenersi, infatti, che il danno all'immagine dell'Amministrazione e gli esborsi sostenuti per il ripristino della stessa si pongano su piani ben distinti, raffigurandosi, il primo, quale lesione di un bene tutelato in via diretta ed immediata dall'ordinamento giuridico, e venendo in evidenza, i secondi, sul mero piano probatorio, soltanto come uno dei mezzi di prova utilizzabili dall'Ufficio Requirente a sostegno della domanda di risarcimento. In tale ottica, d'altra parte, laddove si richiedesse ai fini della configurabilità di tale tipo di pregiudizio la prova della spesa effettiva sopportata dall'Ente pubblico, si perverrebbe alla situazione paradossale per cui l'Amministrazione sprovvista di adeguati fondi in bilancio da utilizzare nell'assunzione di idonee iniziative volte al ripristino del bene immagine, non potrebbe conseguire il risarcimento del nocumento sofferto, non essendo in condizione di offrire la prova degli esborsi sostenuti;

in ogni caso, quale ulteriore elemento dirimente, un eventuale costo suppletivo potrebbe essere sostenuto dall'Ente danneggiato soltanto dopo l'introito del risarcimento del pregiudizio patito, e non certo prima del pagamento della somma, correlata alla lesione del diritto all'immagine dell'Amministrazione, da parte del convenuto condannato.

Con tali necessarie premesse ermeneutiche, frutto di una lunga e complessa evoluzione della giurisprudenza nel tempo, occorre verificare se nella presente fattispecie concreta al vaglio del Collegio si sia prodotto un danno all'immagine come in precedenza descritto, e, quindi, se sussista o meno una lesione nei confronti dell'Ente pubblico riconducibile al comportamento illecito del convenuto, nonché quantificare tale pregiudizio, anche in via equitativa.

Relativamente all'aspetto dell' "an" di una grave lesione all'immagine ed al prestigio del menzionato Consorzio, la Sezione condivide pienamente le argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale, che si è appellata ai noti criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte dei Conti, ponendo l'accento sulla condotta assolutamente deprecabile del suddetto Presidente del CdA che ha agito indubbiamente con dolo, venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali; sul presupposto che il danno all'immagine appartiene, alla luce dell'approdo della menzionata Decisione delle Sezioni Riunite, alla categoria concettuale del danno evento, con il corollario che, ove comprovato, ottiene protezione automatica dall'ordinamento, di per sé, a prescindere dalle spese sostenute dall'Ente danneggiato, e comunque, anche se siffatto danno esistenziale venisse configurato quale danno conseguenza, la sussistenza

degli effetti pregiudizievoli sull'Amministrazione può essere dimostrata, in base all'attuale orientamento della Suprema Corte (Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza nr. 6572 del 2006, Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 13546 del 2006), a mezzo di presunzioni, appare chiaro al Collegio che nella fattispecie in esame, che vede coinvolta la figura apicale che ha svolto la propria attività presso il citato Ente pubblico economico, ovvero nell'ambito di una struttura pubblica essenziale sul territorio, la cui immagine non soltanto esterna ma anche interna dovrebbe apparire particolarmente trasparente, imparziale, sana e cristallina in funzione degli alti compiti istituzionali demandati alla medesima dall'ordinamento giuridico, la condotta delittuosa del convenuto, caratterizzata da condotte ingiustificate e censurabili, ha certamente causato un'aggressione ed una menomazione diretta del suddetto interesse dell'Ente, fonte di danno risarcibile secondo un rapporto di assoluta ed esclusiva necessarietà. Al riguardo, non è superfluo rammentare, sul versante dei parametri sociali, l'indubbio sconcerto ed il naturale senso di frustrazione che, a seguito dell'instaurazione del procedimento penale, la vicenda in questione ha originato in tutto il personale del Consorzio e nell'ambito più generale dell'opinione pubblica, che hanno assistito attoniti al disvelamento dei fatti illeciti in precedenza descritti, concernenti l'assegnazione immotivata di incentivi non dovuti con l'impiego di denaro pubblico riveniente dall'erario, mortificando e calpestando in tal modo, con condotte reiterate e molto gravi l'essenziale concetto di onore consacrato solennemente dall'articolo 54 della Costituzione.

D'altra parte, anche sul piano della prova per presunzioni che accede al giudizio prognostico, nell'ipotesi in cui si attribuisse al prefato danno

esistenziale non già la natura di danno evento, bensì quella di danno conseguenza, secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte, è possibile pervenire, in funzione delle articolate argomentazioni prospettate dalla Procura Regionale nell'atto di citazione, all'affermazione della descritta inferenza, alla stregua di un canone di ragionevole probabilità in merito alla presenza di rilevanti effetti dannosi correlati alla richiamata lesione dell'immagine dell'Ente pubblico in parola, con riferimento alla delicatezza ed alla rilevanza della funzione di Presidente del CdA, alla notevole gravità della condotta posta in essere dal convenuto, che ha sfruttato scientemente le proprie prerogative di figura apicale per motivazioni assolutamente discutibili, nonostante la ferma opposizione del Direttore generale, ai riflessi critici originati nell'ambito delle intuibili considerazioni negative del restante personale del Consorzio non beneficiato dalla corresponsione dei premi, impegnato quotidianamente con sacrificio ed abnegazione nello svolgimento di compiti prioritari per lo sviluppo economico e produttivo del territorio, nonché per la salvaguardia dell'ambiente, all'elemento soggettivo intenzionale, al ruolo ricoperto all'epoca dei fatti ed alla connessione degli accadimenti che hanno contrassegnato la vicenda in rassegna. Su tale versante, preme evidenziare che il fondamento del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione è costituito dalla lesione del prestigio che la medesima gode nella percezione dei consociati, che si risolve, in buona sostanza, in un pregiudizio alla concretezza della cura degli essenziali interessi attribuiti alla sfera pubblica; poiché il perseguimento delle finalità demandate ad una Pubblica Amministrazione presuppone un "minimum" di cooperazione da parte di ogni singolo cittadino, la necessaria autorevolezza

di ogni struttura di carattere pubblico risulta affievolita dalla rappresentazione, presso la collettività di riferimento, di dipendenti che agiscono in aperto dispregio dei basilari principi comportamentali che dovrebbero caratterizzare il ruolo ricoperto.

In tale ottica, si stima utile evidenziare che al fine di appurare l'avvenuta lesione all'immagine dell'Ente pubblico, diversamente da quanto opinato apoditticamente dalla difesa del convenuto nella comparsa, non risulta essenziale la presenza del cosiddetto "clamor fori", essendo sufficiente l'indubbio e concreto risvolto interno all'Amministrazione, come è stato efficacemente lumeggiato, con dovizia di argomentazioni e riflessioni gravide di precise conseguenze, dalla Corte di legittimità nella citata Sentenza della III Sezione Civile nr. 12929 del 2007, che è meritevole di considerazione tanto quanto quello esterno inerente allo sgomento avvertito dall'opinione pubblica nell'apprendere i gravi fatti illeciti realizzati dall'agente pubblico; nella presente fattispecie la Procura Regionale ha comunque depositato alcuni articoli di stampa nei quali sono illustrati puntualmente i fatti illeciti in precedenza tratteggiati, e siffatta circostanza può incidere indubbiamente sulla misura della liquidazione del pregiudizio.

Per quanto concerne, infine, la delibazione afferente alla quantificazione del prefato danno all'immagine, la Sezione non reputa completamente persuasive e convincenti, alla luce dei descritti parametri tratteggiati dalla giurisprudenza, le conclusioni cui è pervenuta la Procura Regionale, che ha contestato nell'atto di citazione l'importo di Euro 58.087,53 corrispondente al totale degli incentivi erogati al personale, somma da considerarsi non adeguata e proporzionata rispetto ai fatti illeciti accertati; su tale versante,

infatti, pur considerando che il nominato MURGIA rivestiva il ruolo apicale di Presidente del CdA, nonché l'indubbia gravità della condotta posta in essere da quest'ultimo e l'intensità del requisito soggettivo, occorre evidenziare, da un lato, che il medesimo non ha tratto alcun vantaggio di carattere personale, dall'altro, che il suddetto Consorzio Industriale non rappresenta un Ente pubblico economico di notevolissima rilevanza e visibilità nell'ambito del territorio della Regione Sardegna, e che il "clamor fori" ha avuto una propalazione soltanto locale. La cifra di cui deve rispondere il convenuto a titolo di danno all'immagine, pertanto, alla luce della valutazione compiuta da questi Giudici con una visione olistica in ordine a tutte le circostanze oggettive del caso concreto, ammonta ad Euro 25.000,00; si ritiene tuttavia assorbita nella predetta somma la rivalutazione monetaria, trattandosi di giudizio esperito in via equitativa.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna Luigi MURGIA al pagamento in favore del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano Villacidro, a titolo di danno all'immagine, per l'importo di Euro 25.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

Luigi MURGIA al pagamento in favore del Consorzio Industriale

Provinciale Medio Campidano Villacidro, a titolo di danno all'immagine, per l'importo di Euro 25.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 139,56, seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente T. Parisi) — (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 11/09/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)